

Tribunale di Frosinone, L – Ordinanza n. 2021/2023 del 10.02.2023

Estensore: Laureti

LAVORO PUBBLICO – GRADUATORIE PERSONALE ATA – SERVIZIO MILITARE SVOLTO NON IN COSTANZA DI IMPIEGO SCOLASTICO – ATTRIBUZIONE DI N. 0,6 PUNTI AI SENSI DEL D.M. 50/2021 – LEGITTIMITÀ

Ai sensi degli artt. 569 co. 3 e 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994, art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 e art. 52 Cost., sono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.3.2021 che prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti all'anno, nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A., del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro e differenziano, assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti all'anno, per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico. Il servizio prestato quale militare non in costanza di impiego presso la scuola trova così riconoscimento con il medesimo punteggio attribuito a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.